



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo
Telefono 0916374806 - Fax 0916379151
Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it
Sito web: www.abbaalighieri.gov.it
Cod.Fisc.: 97239910827 Codice Univoco : UFGUKR

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

I CRITERI E LE MODALITÀ DI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

ALLEGATO PTOF – RIVISTO IL 30 OTTOBRE 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122** riguardante il Primo Ciclo dell'istruzione coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- **Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012:** agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.
- **Decreto Legislativo n° 62/17** attuativo della legge n. 107/2015. Nella valutazione degli alunni vengono esplicitati i principi in forza dei quali viene effettuata la valutazione e l'oggetto e le finalità della stessa. Si evidenzia come la valutazione sia finalizzata non solo alla verifica degli apprendimenti, ma anche dell'autovalutazione dell'alunno e che debba corrispondere al rispetto delle norme e dei criteri fissati dal collegio dei docenti (commi 1 e 2).
 - *La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.* (comma 3).
 - Si evidenzia l'importanza della **collaborazione scuola-famiglia**, prevedendo *"modalità di comunicazione efficaci e trasparenti"* e un *"coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti"* (commi 4 e 5).
 - Si ribadisce che le scuole debbono fornire la **certificazione delle competenze acquisite** lungo i diversi gradi di istruzione *"anche per favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi"* (comma 6).
 - Si precisa che le scuole **devono partecipare alle rilevazioni internazionali e nazionali** tramite prove standardizzate (prove INVALSI), per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in alcune discipline fondamentali come italiano, matematica e inglese (comma 7).
 - Si ribadisce il **diritto all'istruzione dei minori stranieri** presenti in Italia, anche se irregolari (comma 8).
- **DM n. 741/2017** disciplina in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado
- **DM n. 742/2017**, adotta e regola l'uso dei modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato

degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo Individualizzato (Articolo 3 comma 2).

- **Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.** Fornisce indicazioni in ordine a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

LA LEGGE N. 107/2015, IL D.LGS. N. 62/2017, IL D.M. N. 741/2017, IL D.M. N. 742/2017 E LA NOTA N. 1865/2017 COSTITUISCONO, DUNQUE, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA.

PREMESSA

La valutazione è parte integrante della progettazione ed è volta sia al controllo degli apprendimenti che alla verifica dell'intervento didattico al fine di intervenire con flessibilità sul progetto educativo.

La valutazione, ha per **oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico** complessivo degli alunni. Deve essere caratterizzata dai requisiti di:

equità nei confronti di ogni studente indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, culturali e religiose
coerenza con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe

trasparenza dovrà essere quanto più chiara possibile con le motivazioni esplicite per il soggetto a cui è destinata.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi, voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento, e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

OPERAZIONI CHE COMPONGONO IL VALUTARE:

- ✚ **l'accertamento:** si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico;
- ✚ **il controllo:** si effettua attraverso l'esame delle strategie, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nell'azione didattica interrogandosi sulla validità dei risultati, sulla coerenza dei criteri con gli obiettivi formativi, sull'efficacia dei metodi utilizzati, sulla qualità degli apprendimenti, sulla natura delle difficoltà;
- ✚ **la verifica:** si effettua attraverso il progressivo approfondimento comparativo tra a) il progetto e b) i risultati che si suppongono raggiunti con l'attivazione di quel progetto;
- ✚ **la valutazione:** si effettua attraverso la restituzione del valore educativo e formativo dei processi attivati, la valutazione, quindi, mira a interpretare e comprendere ciò che ha senso, significato e importanza nelle trasformazioni progettate e/o accadute;
- ✚ **la meta-valutazione:** consiste nel sottoporre a controllo le strategie, le tecniche e gli strumenti utilizzati nelle fasi precedenti, interrogandosi sulla validità dei risultati, sulla coerenza dei criteri con gli obiettivi formativi, sull'efficacia dei metodi utilizzati, sulla qualità degli apprendimenti, sulla natura delle difficoltà. Si tratta di una riflessione critica sulle procedure e sugli strumenti attivati.

TEMPI E MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE

- **Valutazione diagnostica e valutazione formativa:** fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico.
- **Valutazione Formativa:** persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori.
- **Valutazione Periodica:** svolge una funzione certificativo-comunicativa sia per l'alunno/a che per le famiglie. Può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale). Fornisce un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, con l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico per la scuola primaria. La valutazione periodica e finale degli alunni è competenza dei docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali.
- **Valutazione Orientativa:** favorisce la conoscenza di sé in vista delle scelte future degli/le alunni/e. Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento.

È OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE LA **VALUTAZIONE CONCORRE**, CON LA SUA VALENZA FORMATIVA, ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALITÀ E DELLE CARENZE DI CIASCUN ALUNNO/A, AI **PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI MEDESIMI**.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

Le modalità per la valutazione delle competenze sono costituite sostanzialmente da:

- COMPITI DI REALTÀ
- OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
- AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE

IL COMPITO DI REALTÀ. Si tratta di situazioni che richiedono agli studenti di utilizzare il loro sapere mobilitando abilità e conoscenze in contesti nuovi, combinando in modo originale dimensioni cognitive, motivazionali, socio-affettive. Prevede :

- il recupero delle loro conoscenze precedenti
- lo stimolo di processi cognitivi complessi quali: ragionamento, transfer, pensiero critico, pensiero divergente – l'osservazione e l'analisi di contesti reali e significativi
- la sollecitazione dell'interesse degli alunni
- la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica didattica
- la costruzione di situazioni/problema tali da sollecitare la riorganizzazione delle risorse possedute dall'alunno

LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE permettono di rilevare il processo, ossia la capacità dell'alunno di interpretare correttamente il compito assegnato, di coordinare conoscenze, abilità e disposizioni interne (atteggiamenti, significati, valori) in maniera valida ed efficace, di valorizzare eventuali risorse esterne necessarie; - di rilevare le competenze relazionali, ossia i comportamenti nel contesto del gruppo e della classe durante le attività.

LE AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE (NARRAZIONI COGNITIVE) consistono:

- nel far raccontare agli alunni gli aspetti più interessanti del compito, le difficoltà incontrate e cosa hanno provato nello svolgimento del compito stesso;
- nel far raccontare le scelte operative compiute o da compiere nell'affrontare un compito;
- nel far descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i miglioramenti;
- nel far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato.

LA VALUTAZIONE ATTRAVERSO LA NARRAZIONE ASSUME UNA FUNZIONE RIFLESSIVA E META-COGNITIVA NEL SENSO CHE GUIDA IL SOGGETTO AD ASSUMERE LA CONSAPEVOLEZZA DI COME AVVIENE L'APPRENDIMENTO" (CM 3/2015 – LINEE GUIDA)

STRUMENTI per la VALUTAZIONE

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi (griglie, questionari, interviste, etc.), e devono riferirsi ad aspetti specifici quali: autonomia (è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace); relazione (interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima positivo); partecipazione (collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo); responsabilità (rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta); flessibilità (reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali utilizzando in modo originale i materiali); consapevolezza (è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni). Le prove possono essere:

- **prove scritte:** componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a completamento...), relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati...
- **prove orali:** colloqui orali, interventi durante la lezione interattiva e le attività, narrazione di esperienze e di trame, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni ...
- **prove pratiche:** prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, prove di laboratorio (scientifico, artistico, multimediale, etc), compiti di apprendimento e di realtà.

Tali prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno. Hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento). Sono effettuate al termine di ogni percorso didattico.

La valutazione consiste nell'esprimere un giudizio (anche numerico).

La certificazione consiste nel dichiarare ufficialmente la competenza acquisita attraverso uno dei quattro livelli (A, B, C, D) I QUATTRO LIVELLI A Avanzato B Intermedio C Base D Iniziale

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.3 14, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 62/2017 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. *"Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova"* (comma 4, art.11).
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

***Novità introdotta dall'articolo 11 del decreto 62:** SE L'ALUNNO DISABILE NON SI PRESENTA AGLI ESAMI DI STATO SI RILASCIATA UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO.

La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell'art.11, all'interno del quale si prescrive che "alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.

Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione".

***Altra novità:** la certificazione delle competenze dell'alunno disabile nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA). Per essi sono ribadite le norme già note della [l. n° 170/2010](#) e delle norme applicative ([D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011](#)). Si precisa che essi hanno diritto a **tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi** ed all'uso di **strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari** per lo svolgimento delle verifiche (comma 11). Se l'alunno con DSA viene **dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere** deve **compensare tale prova con una prova orale sostitutiva** (comma 12). Il **comma 13** introduce invece una **novità importante**, che modifica la precedente normativa. Inizialmente si conferma quanto già previsto: **un alunno con certificazione di DSA** di particolare gravità *"su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato"*. Successivamente però si prosegue dicendo che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere *"in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma"*.

In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe valutano con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA adeguatamente certificate, verificando che in corso d'anno: - siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento; - siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero; - siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Nello specifico: 1. gli alunni con DSA, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e descritti nel PDP, che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento delle prestazioni da valutare; 2. la valutazione non può derivare esclusivamente dallo svolgimento di prove scritte; 3. a parità del numero di quesiti posti vengono concessi tempi maggiori per l'esecuzione delle verifiche; 4. la valutazione deve dimostrare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria; 5. nel confronto tra docenti in sede di scrutinio deve emergere la rilevanza del disturbo specifico.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI. Nel caso di alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana il PDP sarà lo strumento essenziale di valutazione per l'alunno straniero che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Elementi a favore della promozione: crescita rispetto ai livelli iniziali• possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva• impegno rilevante nelle attività didattiche• positiva e documentata partecipazione alle attività extracurricolari• Elementi contro la promozione decrescita rispetto ai livelli iniziali• gravi difficoltà prevedibili nella classe successiva•

disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche. • Per gli alunni stranieri giunti in Italia da meno di un anno viene prevista la sospensione della valutazione nel primo quadrimestre (solo nelle discipline con valutazione negativa).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe valutano con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., verificando che in corso d'anno: - siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento; - siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero; - siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Nello specifico: 1. gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici ritenuti più idonei e descritti nel PDP; 2. in sede d'esame non è prevista alcuna misura dispensativa con riduzione del livello degli obiettivi di apprendimento, mentre è possibile concedere strumenti compensativi.

DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione viene documentata mediante la scheda valutazione alla fine di ogni quadrimestre sia alla Scuola Primaria che secondaria di I Grado.

Al termine delle classi V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di I Grado alla scheda di valutazione si aggiunge il documento che certifica il grado raggiunto nelle competenze.

La Certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti degli alunni, descrive gli esiti individuali del processo formativo fornendo una valutazione complessiva in ordine al saper affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, con i saperi acquisiti. Per la Scuola Secondaria di I Grado si aggiunge infine il consiglio orientativo per la scelta della Scuola Secondaria di II Grado. Alla Scuola dell'Infanzia non è utilizzato alcun documento di valutazione, ma a tal fine è predisposto e utilizzato il "Documento per la continuità alla Scuola Primaria".

Tutti i documenti citati sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola.

INDICAZIONI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che l'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. L'articolo, inoltre, recita che *"solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità."*

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA.

Ai fini della ammissione alla classe successiva è richiesta la validità dell'anno scolastico ossia la frequenza dell'alunno/a di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo i casi in deroga deliberati dal collegio. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, compiti di realtà anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche.

Per la **valutazione del percorso formativo degli alunni** si valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.

Nell'ambito della maturazione globale saranno valutate altresì le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)):

- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa;
- consapevolezza ed espressione culturale.

INDICAZIONI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.

Primo requisito ai fini della ammissione dell'alunno/a alla classe successiva è la validazione dell'anno scolastico ossia la frequenza dell'alunno/a di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo i casi in deroga deliberati dal collegio. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

La valutazione numerica deve tener conto globalmente:

- età psicologica e biologica, oltre che anagrafica
- situazione di partenza dell'alunno
- delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche)
- dei processi di apprendimento in evoluzione
- dell'impegno dell'allievo
- delle potenzialità dell'alunno di completare in futuro il suo percorso scolastico con il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- progressi o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno
- situazione familiare
- eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori
- Osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.

Il voto, quindi, non assumerà una funzione sanzionatoria e selettiva, ma dovrà avere una valenza orientativa a sostegno dei processi formativi dell'alunno.

Ciascun docente dovrà disporre, per ogni alunno, di un congruo numero di elementi di giudizio desunti da interrogazioni, esercitazioni (scritte, pratiche e/o grafiche) svolte in casa o a scuola, nel corso dell'intero anno scolastico, in modo che si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

Ai fini della deliberazione dell'ammissione o meno alla classe successiva il Consiglio di Classe:

- ✓ **Ammette** alla classe successiva l'alunno/a che ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline.
- ✓ Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in non più di quattro discipline valutazioni insufficienti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro l'inizio del prossimo anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e quindi il Consiglio, a seguito degli interventi di recupero seguiti, **ammette** l'alunno/a alla classe successiva
- ✓ **Non ammette** alla classe successiva l'alunno/a che:
 - presenti più di quattro insufficienze
 - presenti quattro insufficienze di cui due insufficienze gravi (voto 4); l'insufficienza sarà considerata grave in presenza di uno o più dei seguenti elementi:
 - A. Si inserisce organicamente in un profilo dell'alunno ritenuto globalmente negativo riguardo alle attitudini, agli interessi, all'impegno ed al profitto conseguito.
 - B. Il Consiglio di classe ritiene che la carenza non possa essere adeguatamente colmata prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
 - C. L'insufficienza risulta, a giudizio unanime o maggioritario del Consiglio, pregiudizievole ai fini di un proficuo proseguimento degli studi.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che in sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Ai fini della deliberazione di ammissione agli Esami di Scuola Secondaria di Primo Grado il Consiglio:

- ✓ **Ammette** agli Esami l'alunno/a che ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline.
- ✓ Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in non più di quattro discipline valutazioni insufficienti, procede ad una valutazione del grado di maturità personale raggiunto, del percorso triennale svolto rispetto alla situazione di partenza e della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi proseguendo il percorso scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente, e quindi il Consiglio lo/a **ammette** agli Esami.
- ✓ **Non ammette** agli Esami l'alunno/a che:

- presenti più di quattro insufficienze
- presenti quattro insufficienze di cui due insufficienze gravi (voto 4); l'insufficienza sarà considerata grave in presenza di uno o più dei seguenti elementi:
 - A. Si inserisce organicamente in un profilo dell'alunno ritenuto globalmente negativo riguardo alle attitudini, agli interessi, all'impegno ed al profitto conseguito.
 - B. L'insufficienza risulta, a giudizio unanime o maggioritario del Consiglio, pregiudizievole ai fini di un proficuo proseguimento degli studi.

Per tutti gli alunni il voto di ammissione all'esame non rappresenta il risultato di medie aritmetiche ma tiene conto, soprattutto nei confronti degli alunni in situazione di disagio o di diversa provenienza culturale, dei seguenti elementi:

- età psicologica e biologica, oltre che anagrafica
- situazione di partenza dell'alunno
- delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche)
- dei processi di apprendimento
- dell'impegno dell'allievo
- progressi o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno e del triennio
- contesto socio-culturale
- eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori
- osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DM 741/17, DM 742/17, Nota 1865/17). In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione a: 1) competenze di cittadinanza 2) Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria) 3) Patto di corresponsabilità 4) Regolamento di istituto La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che, per la scuola secondaria di primo grado ed è decisa sulla base degli indicatori specificati nella tabella allegata (**VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO + INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO**).

INDICAZIONI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALUNNI DISABILI E CON DSA.

Il decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato dedica un apposito articolo (art. 11) agli alunni disabili e con disturbi specifici di apprendimento, *"l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato."*

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni disabili che:

- abbiano frequentato per almeno i tre quarti del monte ore personalizzato;
- non abbiano necessariamente la sufficienza in tutte le discipline; in tal caso la decisione di ammissione spetta al Consiglio di Classe.

- L'ammissione dell'allievo disabile deve essere deliberata o meno sempre tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

I requisiti per l'ammissione degli allievi disabili agli esami di Stato sono i seguenti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che l'allievo abbia raggiunto, nell'insieme, un livello di conoscenze e competenze tali da poter affrontare gli esami, sempre tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato;
- partecipazione, nel mese di aprile, alla Prova Invalsi (non obbligatoriamente).

Riguardo al test Invalsi il Consiglio di Classe può prevedere:

- adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento della prova;
- predisporre specifici adattamenti della prova;
- esonerare l'alunno dalla prova.

ESAMI DI STATO

La sottocommissione può decidere di far svolgere agli alunni disabili delle prove differenziate, finalizzate a valutare il progresso degli stessi in relazione alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate vanno predisposte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativamente alle attività svolte durante l'anno, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Nello svolgimento delle prove, gli alunni disabili si avvalgono dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

L'esito finale degli esami scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto minimo per il superamento degli esami è pari a sei decimi.

Qualora gli alunni disabili non si presentino agli esami, agli stessi è rilasciato un attestato di credito formativo. L'attestato di credito costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (già specificato in precedenza).

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017) coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Si allegano

- **documenti di valutazione degli apprendimenti quadrimestrale Scuola Primaria**
- **documenti di valutazione degli apprendimenti quadrimestrale Scuola Sec. I Grado**
- **Valutazione del Comportamento**
- **Descrizione livelli di valutazione del comportamento**

Tali documenti, volti a rappresentare i processi formativi, descrivono la corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.